

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0420/2013

2.12.2013

***I RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei

(COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Elena Oana Antonescu

RR\1011767IT.doc PE521.527v02-00

Unita nella diversità

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina	
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5	
MOTIVAZIONE	15	
PROCEDURA	17	

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2013)0247 – C7-0120/2013 – 2013/0130(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0247),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0120/2013),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0420/2013),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La decisione n. *xxx* del Parlamento europeo e del Consiglio del xxx 2013, che stabilisce il Settimo programma d'azione comunitaria per l'ambiente¹, conferma che informazioni affidabili sullo stato dell'ambiente e sulle principali tendenze, pressioni e fattori che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per

Emendamento

(1) La decisione n. .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio del xxx 2013, che stabilisce il Settimo programma d'azione comunitaria per l'ambiente⁺, conferma che informazioni affidabili sullo stato dell'ambiente e sulle principali tendenze, pressioni e fattori che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per

l'elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione e, più in generale, per la responsabilizzazione dei cittadini. È opportuno elaborare strumenti che consentano di informare meglio l'opinione pubblica sugli effetti ambientali dell'attività economica.

l'elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione e, più in generale, per la responsabilizzazione dei cittadini. È opportuno elaborare strumenti che consentano di informare meglio l'opinione pubblica sugli effetti ambientali dell'attività economica. È importante che tali dati vengano messi a disposizione in forma comprensibile e accessibile e siano pubblicati insieme a dati economici convenzionali quali il PIL.

¹ **GU L** ...

⁺GU: inserire il titolo e il numero di riferimento del ...

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Regolamento (UE) n. 691/2011 Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

"4) "Spese per la protezione dell'ambiente", le risorse economiche destinate dalle unità residenti alla protezione dell'ambiente. La protezione dell'ambiente comprende tutte le attività ed azioni il cui obiettivo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra forma di deterioramento dell'ambiente. Ciò comprende le misure adottate al fine di ripristinare la situazione ambientale dopo che si sia verificato il degrado. Sono escluse le attività che, anche se benefiche per l'ambiente, rispondono in primo luogo ad esigenze tecniche o a requisiti interni di igiene e di sicurezza di un'impresa o di un'altra istituzione;

Emendamento

"4) "Spese per la protezione dell'ambiente", le risorse economiche destinate dalle unità residenti *alle attività di* protezione dell'ambiente. Le attività di protezione dell'ambiente comprendono tutte le attività ed azioni il cui obiettivo principale è la promozione del buono stato ecologico e la prevenzione, la riduzione e/o l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra forma di deterioramento dell'ambiente. Ciò comprende inoltre tutte le misure adottate al fine di ripristinare la situazione ambientale dopo che si sia verificato il degrado. Sono escluse le attività che, anche se benefiche per l'ambiente, rispondono in primo luogo ad esigenze tecniche o a requisiti interni di igiene o di protezione e sicurezza di un'impresa o di un'altra istituzione:

PE521.527v02-00 6/17 RR\1011767IT.doc

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Regolamento (UE) n. 691/2011 Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

5) "Settore dei beni e dei servizi ambientali", le attività di produzione di un'economia nazionale che generano prodotti ambientali. I prodotti ambientali sono quelli che sono stati fabbricati per scopi di protezione dell'ambiente e di gestione delle risorse. La gestione delle risorse comprende la preservazione, la conservazione e il miglioramento delle risorse naturali e, pertanto, la prevenzione del loro esaurimento;

Emendamento

5) "Settore dei beni e dei servizi ambientali", le attività di produzione di un'economia nazionale che generano prodotti ambientali (beni e servizi ambientali). I prodotti ambientali sono quelli che sono stati fabbricati per scopi di protezione dell'ambiente, quale definita nella seconda frase del punto 4, e di gestione delle risorse. La gestione delle risorse comprende la preservazione, la conservazione e il miglioramento delle risorse naturali e, pertanto, la prevenzione del loro esaurimento;

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Regolamento (UE) n. 691/2011 Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6) "Conti dei flussi fisici d'energia", le compilazioni coerenti dei flussi fisici d'energia nelle economie nazionali, dei flussi nell'ambito dell'economia e degli output verso altre economie o verso l'ambiente."

Emendamento

6) "Conti dei flussi fisici d'energia", le compilazioni coerenti dei flussi fisici d'energia nelle economie nazionali, dei flussi *che circolano* nell'ambito dell'economia e degli output verso altre economie o verso l'ambiente."

Emendamento 5

Proposta di regolamento

RR\1011767IT.doc 7/17 PE521.527v02-00

Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato IV – sezione 1 – comma 1

Testo della Commissione

I conti delle spese per la protezione dell'ambiente presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del sistema europeo dei conti (SEC), dati sulle spese per la protezione dell'ambiente, vale a dire sulle risorse economiche destinate alla protezione dell'ambiente dalle unità residenti. Questi conti consentono di stabilire la spesa nazionale per la protezione dell'ambiente (PA), definita come la somma delle utilizzazioni di servizi di PA da parte delle unità residenti, e la formazione lorda di capitale fisso per le attività di PA e dei trasferimenti per la PA che non sono la contropartita degli elementi precedenti, meno i finanziamenti da parte del resto del mondo.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 6

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato IV – sezione 3 – trattino 4

Testo della Commissione

 l'IVA e le altre imposte meno le sovvenzioni sui prodotti che si applicano ai servizi per la protezione dell'ambiente;

Emendamento

 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le altre imposte meno le sovvenzioni sui prodotti che si applicano ai servizi per la protezione dell'ambiente,

Emendamento 7

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato IV – sezione 4 – punto 3

PE521.527v02-00 8/17 RR\1011767IT.doc

Testo della Commissione

3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

Emendamento

3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato IV – sezione 4 – punto 4

Testo della Commissione

4. Il primo anno di riferimento è l'anno *in cui il* presente regolamento *entra in vigore*.

Emendamento

4. Il primo anno di riferimento è l'anno *successivo a quello dell'entrata in vigore del* presente regolamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato IV – sezione 4 – punto 5

Testo della Commissione

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal **2013** al primo anno di riferimento.

Emendamento

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal **2014** al primo anno di riferimento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

RR\1011767IT.doc 9/17 PE521.527v02-00

Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato V – sezione 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I conti per i beni e i servizi ambientali dovrebbero essere redatti con l'ausilio delle informazioni esistenti ottenute dai conti nazionali, dalle statistiche strutturali delle imprese, dai registri di queste ultime e da altre fonti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato V – sezione 4 – punto 3

Testo della Commissione

3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

Emendamento

3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato V – sezione 4 – punto 4

Testo della Commissione

4. Il primo anno di riferimento è l'anno *in cui il* presente regolamento *entra in vigore*.

Emendamento

4. Il primo anno di riferimento è l'anno successivo a quello dell'entrata in vigore

PE521.527v02-00 10/17 RR\1011767IT.doc

del presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato V – sezione 4 – punto 5

Testo della Commissione

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal **2013** al primo anno di riferimento.

Emendamento

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal **2014** al primo anno di riferimento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato VI – sezione 4 – punto 2

Testo della Commissione

2. Le statistiche sono trasmesse entro *ventiquattro* mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Emendamento

2. Le statistiche sono trasmesse entro *21* mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato VI – sezione 4 – punto 3

Testo della Commissione

3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione

Emendamento

3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione

RR\1011767IT.doc 11/17 PE521.527v02-00

(Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2. (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato VI – sezione 4 – punto 4

Testo della Commissione

4. Il primo anno di riferimento è l'anno *in cui il* presente regolamento *entra in vigore*.

Emendamento

4. Il primo anno di riferimento è l'anno *successivo a quello dell'entrata in vigore del* presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato VI – sezione 4 – punto 5

Testo della Commissione

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal **2013** al primo anno di riferimento.

Emendamento

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal **2014** al primo anno di riferimento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato VI – sezione 5 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

- 1. Per le caratteristiche di cui alla sezione
- 3, sono dichiarati i seguenti dati:
- 1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, sono dichiarati i seguenti dati *in unità fisiche*:

PE521.527v02-00 12/17 RR\1011767IT.doc

Emendamento 19

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato VI – sezione 5 – punto 1 – trattino 1

Testo della Commissione

tavola delle risorse per i flussi d'energia in unità fisiche: questa tavola registra le risorse energetiche naturali, i prodotti energetici e i residui energetici (righe) secondo la loro origine, vale a dire per "fornitore" (colonne);

Emendamento

tavola delle risorse per i flussi d'energia:
questa tavola registra le risorse energetiche
naturali, i prodotti energetici e i residui
energetici (righe) secondo la loro origine,
vale a dire per "fornitore" (colonne);

Emendamento 20

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato VI – sezione 5 – punto 5 – trattino 2

Testo della Commissione

 i prodotti energetici sono ripartiti secondo la classificazione dei prodotti per attività (*CPA*) e la classificazione utilizzata nelle statistiche europee dell'energia;

Emendamento

 i prodotti energetici sono ripartiti secondo la classificazione dei prodotti per attività e la classificazione utilizzata nelle statistiche europee dell'energia;

Emendamento 21

Proposta di regolamento Allegato

Regolamento (UE) n. 691/2011 Allegato VI – sezione 5 – punto 6

Testo della Commissione

6. La "concordanza" tra l'indicatore del principio di residenza e l'indicatore basato sul territorio è presentata per l'insieme

Emendamento

6. La "concordanza" tra l'indicatore del principio di residenza e l'indicatore basato sul territorio è presentata per l'insieme

RR\1011767IT.doc 13/17 PE521.527v02-00

dell'economia nazionale (non vi è ripartizione per settore di attività) ed è ottenuta nel modo seguente:

utilizzo totale d'energia da parte delle unità residenti

- utilizzo d'energia da parte delle unità residenti all'estero
- + utilizzo d'energia da parte dei non residenti sul territorio
- = consumo interno lordo d'energia (sulla base del territorio)

dell'economia nazionale (non vi è ripartizione per settore di attività) ed è ottenuta nel modo seguente:

utilizzo totale d'energia da parte delle unità residenti

- utilizzo d'energia da parte delle unità residenti all'estero
- + utilizzo d'energia da parte dei non residenti sul territorio
- + differenze statistiche
- = consumo interno lordo d'energia (sulla base del territorio)

MOTIVAZIONE

Dal 2003 i conti ambientali sono sull'agenda dell'Unione europea, dato che il PIL da solo non era più considerato un indicatore adeguato per misurare i progressi e il benessere dei cittadini nel mondo.

Nel giugno 2006 il Consiglio europeo ha invitato l'Unione e i suoi Stati membri a estendere i conti nazionali classici agli aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile e a corredare i conti nazionali con conti economici ambientali integrati e del tutto coerenti.

Nell'agosto 2008 la Commissione ha pubblicato la comunicazione intitolata "Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento" (COM(2009)433), in cui esprime l'intenzione di sviluppare strumenti rigorosi per misurare i progressi nel conseguimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali in modo sostenibile. Per misurare l'impatto dell'economia sull'ambiente e il modo in cui l'ambiente contribuisce all'economia era necessario individuare un legame tra l'ambiente e l'economia.

Nell'aprile 2010 la Commissione ha proposto per la prima volta un regolamento sui conti ambientali europei, poi approvato ed entrato in vigore nel luglio 2011 come regolamento (UE) n. 691/2011 che introduce i primi tre moduli: i conti delle emissioni atmosferiche, le imposte ambientali e i conti dei flussi di materia. All'epoca tali tre moduli erano considerati solo il primo passo verso la realizzazione di uno strumento rigoroso in materia di conti ambientali. All'articolo 10 del regolamento il Parlamento appoggiava attivamente l'inserimento a titolo prioritario di un elenco di eventuali nuovi moduli per sviluppare ulteriormente tale aspetto.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento, Eurostat e gli Stati membri hanno avviato alcuni test pilota per quanto concerne soprattutto i primi tre moduli di cui all'articolo 10 del regolamento: le spese per la protezione dell'ambiente, il settore dei beni e servizi ambientali e i conti dei flussi energetici fisici. Dopo i test si è giunti alla conclusione che dal punto di vista concettuale si trattava dei moduli più maturi e di conseguenza si è proposto di estendere il regolamento (UE) n. 691/2011 a questi nuovi moduli.

Il relatore accoglie con favore la proposta presentata dalla Commissione e ritiene che i nuovi conti contribuiranno a sviluppare ulteriormente indicatori più generali per rafforzare il dibattito pubblico e l'elaborazione delle politiche. A causa delle attuali ristrettezze finanziarie e delle carenze di personale degli istituti nazionali di statistica è importante prestare attenzione al miglioramento della qualità e promuovere l'uso dei moduli già esistenti e di quelli che la Commissione ha presentato con l'attuale proposta. È importante che gli oneri amministrativi supplementari non vadano oltre quanto necessario.

Dopo aver consultato diversi servizi incaricati della raccolta dati si è giunti alla conclusione che alcuni Stati membri non erano ancora pronti per questo nuovo esercizio e intendevano posticiparne l'applicazione di un anno. Il relatore può condividere tale aspetto, se la qualità dei dati forniti dagli Stati membri a Eurostat ne trae beneficio.

Il relatore non può che incoraggiare la Commissione e le amministrazioni nazionali a utilizzare in maniera più ampia i dati sui conti ambientali, onde sviluppare politiche ben mirate in grado di contribuire alle priorità strategiche dell'Unione in materia di crescita ecologica ed efficienza sotto il profilo delle risorse.

PROCEDURA

Titolo	Conti economici ambientali europei	
Riferimenti	COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)	
Presentazione della proposta al PE	2.5.2013	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 21.5.2013	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ECON 21.5.2013	
Pareri non espressi Decisione	ECON 18.6.2013	
Relatore(i) Nomina	Elena Oana Antonescu 19.6.2013	
Esame in commissione	24.10.2013	
Approvazione	27.11.2013	
Esito della votazione finale	+: 59 -: 0 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Georgios Koumoutsakos, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni	
Deposito	2.12.2013	